Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 15 gennaio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato in Roma, Milano, Napoli, Venezia e Firenze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

REGIO DECRETO 15 dicembre 1936-XV, n. 2233.
Approvazione della Convenzione per l'adattamento alla guerra marittima dei principî della Convenzione di Ginevra del 6 luglio 1906, stipulata all'Aja fra l'Italia ed altri Stati il 18 ottobre 1907 . . . . Pag. 130

REGIO DECRETO 12 novembre 1936-XV, n. 2234.
Riconoscimento, agli effetti civili, del raggruppamento provvisorio di due parrocchie in provincia di Forlì . . . . Pag. 134

REGIO DECRETO 12 novembre 1936-XV, n. 2235.
Riconoscimento della personalità giuridica del Convento della Madonna della Neve dell'Ordine degli Agostiniani Scalzi, in Frosinone . . . . Pag. 134

REGIO DECRETO 12 novembre 1936-XV, n. 2236.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero del Corpus Domini del Terz'Ordine Domenicano, in Macerata. Pag. 134

REGIO DECRETO 12 novembre 1936-XV, n. 2237.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di S. Giacomo Apostolo, in Salvarolo di Pramaggiore (Venezia). Pag. 134

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 gennaio 1937-XV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti « S. Pietro Eremita » di Trevi nel Lazio (Frosinone) e sostituzione della procedura di liquidazione . Pag. 131

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 gennaio 1937-XV.
Scioglimento degli organi amministrativi della Banca Cooperativa Unione di Bagheria (Palermo) . . . . Pag. 135

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1936-XV.
Nomina del sig. Messeri Giuseppe a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino . . . . Pag. 135

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero dell'educazione nazionale: R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2128, relativo all'ordinamento delle Scuole di ostetricia e disciplina giuridica della professione di levatrice . . . . Pag. 135

Ministero dei lavori pubblici: R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, col quale si stabiliscono norme per l'apprestamento di ricoveri antiaerei nei fabbricati di nuova costruzione e destinati ad uso abitazione . . . . Pag. 135

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 135

Ministero delle corporazioni: 39° Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei successivi Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, 1° marzo 1934, n. 630, e 28 settembre 1934, n. 1764. Pag. 135

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca Cooperativa Unione di Bagheria (Palermo) . . . . Pag. 136

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « S. Pietro Eremita » di Trevi nel Lazio (Frosinone) . . . . . Pag. 136

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e nomina del commissario straordinario per la Cassa comunale di credito agrario di Capoterra (Cagliari) . . . . Pag. 137

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Ostra Vetere (Ancona) . . . . Pag. 137

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e nomina del commissario straordinario per la Cassa comunale di credito agrario di Filetto (Chieti) . . . . Pag. 137

Nomina del commissario straordinario per la Cassa comunale di credito agrario di Samassi (Cagliari) . . . . Pag. 137

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare il credito agrario come ente intermediario alla Cassa agraria di Castel del Monte (Terni) . . . . Pag. 137

Passaggio della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Guilmi (Chieti) al Banco di Napoli. Pag. 137

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare il credito agrario come ente intermediario al Consorzio agrario cooperativo fascista di Minervino Murge (Bari) . . . . Pag. 137
Passaggio della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Giuliano Teatino (Chieti) al Banco di Napoli . . . . Pag. 137
Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS. del Bosco », cooperativa in nome collettivo di Niscemi . . . . Pag. 137
Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Pasquale Galluppi » di Tropea (Catanzaro) . . . . Pag. 137
Passaggio della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) all'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale . . Pag. 137
Passaggio della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Duronia (Campobasso) al Banco di Napoli . . . . Pag. 137
Passaggio della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Sassocorvaro (Pesaro) all'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale . . . . Pag. 138
Passaggio della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Capranica Prenestina (Roma) all'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale . . . . Pag. 138
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Monte Vidon Combatte (Ascoli Piceno) e passaggio della gestione del patrimonio all'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale . . . . Pag. 138

CONCORSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Avviso di rettifica. Pag 138
Ministero delle marina:
Concorso a 10 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa . . . . Pag. 138
Concorso a 6 posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale dei disegnatori tecnici per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche . . . . Pag. 140
Ministero dell'educazione nazionale:
Concorso per una borsa di studio di L. 7000 (divisibile in due di L. 3500) presso l'Istituto di statistica della Facoltà di scienze statistiche demografiche e attuariali (R. Università degli studi di Roma) . . . . Pag. 143
Concorso a quattro borse di studio di L. 7000 a favore degli studenti di scienze politiche dell'Università di Roma . Pag. 143
Regia prefettura di Sondrio: Graduatoria generale al posto di veterinario consorziale per il Consorzio del comune di Ponte in Valtellina e consorziati . . . . Pag. 141
Regia prefettura di Venezia: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto . . Pag. 144

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 11 DEL 15 GENNAIO 1937-XV:
Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino dei prezzi n. 1.
Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 3: **Città di Chiavari:** Elenco delle obbligazioni del prestito civico 1904-1905-1912 sorteggiate nella 38ª estrazione del 14 dicembre 1936-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Città di Vigevano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1936-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Città di Lavagna:** Obbligazioni dei prestiti comunali sorteggiate il 19 dicembre 1936-XV. — **Comune di Capiago Intimiano (Como):** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Comune di Cantù:** Obbligazioni del prestito comunale convertito 4,50 % sorteggiate il 27 dicembre 1936-XV. — **Comune di Lesmo:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1936-XV. — **Società anonima « Verbano » per la trazione elettrica, in Pallanza:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate per il rimborso e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Città di Arona (Novara):** Obbligazioni dei prestiti cittadini sorteggiate il 20 dicembre 1936-XV. — **Città d'Intra:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Provincia di Genova:** Elenco delle obbligazioni dei prestiti provinciali sorteggiate il 21 dicembre 1936-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 dicembre 1936-XV, n. 2233.

Approvazione della Convenzione per l'adattamento alla guerra marittima dei principî della Convenzione di Ginevra del 6 luglio 1906, stipulata all'Aja fra l'Italia ed altri Stati il 18 ottobre 1907.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione per l'adattamento alla guerra marittima dei principî della Convenzione di Ginevra del 6 luglio 1906, stipulata all'Aja fra l'Italia ed altri Stati il 18 ottobre 1907.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nei modi e nei termini di cui all'art. 23 della Convenzione anzidetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 36. — MANCINI.

Convenzione per l'adattamento alla guerra marittima dei principî della Convenzione di Ginevra (L'Aja, 18 ottobre 1907).

(X Convenzione).

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; le Président des Etats-Unis d'Amérique; le Président de la République Argentine; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême etc., et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président de la République de Bolivie; le Président de la République des Etats-Unis du Brésil; Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie; le Président de la République de Chili; Sa Majesté l'Empereur de Chine; le Président de la République de Colombie; le Gouverneur Provisoire de la République de Cuba; Sa Majesté le Roi de Danemark; le Président de la République Dominicaine; le Président de la République de l'Equateur; Sa Majesté le Roi d'Espagne; le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques au delà des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi des Hellènes; le Président de la République de Guatémala; le Président de la République d'Haïti; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté l'Empereur du Japon; Son Altesse Royale le Gran-Duc de

Luxembourg, Duc de Nassau; le Président des Etats-Unis Mexicains; Son Altesse Royale le Prince de Monténégro; Sa Majesté le Roi de Norvège; le Président de la République de Panama; le Président de la République du Paraguay; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; le Président de la République du Pérou; Sa Majesté Impériale le Schah de Perse; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves etc.; Sa Majesté le Roi de Romanie; Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies; le Président de la République du Salvador; Sa Majesté le Roi de Serbie; Sa Majesté le Roi de Siam; Sa Majesté le Roi de Suède, le Conseil Fédéral Suisse; Sa Majesté l'Empereur des Ottomans; le Président de la République Orientale de l'Uruguay; le Président des Etats-Uni de Vénézuéla:

Egalement animés du désir de diminuer, autant qu'il dépend d'eux, les maux inséparables de la guerre;

Et voulant, dans ce but, adapter à la guerre maritime les principes de la Convention de Genève du 6 juillet 1906;

On résolu de conclure une Convention à l'effet de réviser la Convention du 29 juillet 1899 relative à la même matière et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

(*Omissis*).

Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1er.

Les bâtiments-hôpitaux militaires, c'est-à-dire les bâtiments construits ou aménagés par les Etats spécialement et uniquement en vue de porter secours aux blessés, malades et naufragés, et dont les noms auront été communiqués, à l'ouverture ou au cours des hostilités en tout cas avant toute mise en usage, aux Puissances belligérantes, sont respectés et ne peuvent être capturés pendant la durée des hostilités. Ces bâtiments ne sont pas non plus assimilés aux navires de guerre au point de vue de leur séjour dans un port neutre.

Art. 2.

Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés de secours officiellement reconnues, sont également respectés et exempts de capture, si la Puissance belligérante dont ils dépendent, leur a donné une commission officielle et en a notifié les noms à la Puissance adverse à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage.

Ces navires doivent être porteurs d'un document de l'autorité compétente déclarant qu'ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ final.

Art. 3.

Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés officiellement reconnues de pays neutres, sont respectés et exempts de capture, à condition qu'ils se soient mis sous la direction de l'un des belligérants, avec l'assentiment préalable de leur propre Gouvernement et avec l'autorisation du belligérant lui-même et que ce dernier en ait notifié le nom à son adversaire dès l'ouverture ou dans le cours des hostilités, en tout cas, avant tout emploi.

Art. 4.

Les bâtiments qui sont mentionnés dans les articles 1, 2 et 3, porteront secours et assistance aux blessés, malades et naufragés des belligérants sans distinction de nationalité.

Les Gouvernements s'engagent à n'utiliser ces bâtiments pour aucun but militaire.

Ces bâtiments ne devront gêner en aucune manière les mouvements des combattants.

Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.

Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite; ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s'éloigner, leur imposer une direction déterminée et mettre à bord un commissaire, même le détenir, si la gravité des circonstances l'exigeait.

Autant que possible, les belligérants inscriront sur le journal de bord des bâtiments hospitaliers les ordres qu'ils leur donneront.

Art. 5.

Les bâtiments-hôpitaux militaires seront distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale verte d'un mètre et demi de largeur environ.

Les bâtiments qui sont mentionnées dans les articles 2 et 3, seront distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale rouge d'un mètre et demi de largeur environ.

Les embarcations des bâtiments qui viennent d'être mentionnés, comme les petits bâtiments qui pourront être affectés au service hospitalier, se distingueront par une peinture analogue.

Tout les bâtiments hospitaliers se feront reconnaître en hissant, avec leur pavillons national, le pavillon blanc à croix-rouge prévu par la Convention de Genève, et en outre, s'ils ressortissent à un Etat neutre, en arborant au grand mât le pavillon national du belligérant sous la direction duquel ils se sont placés.

Les bâtiments hospitaliers qui, dans les termes de l'article 4, sont détenus par l'ennemi, auront à rentrer le pavillon national du belligérant dont ils relèvent.

Les bâtiments et embarcations ci-dessus mentionnés qui veulent s'assurer la nuit le respect auquel ils ont droit, ont, avec l'assentiment du belligérant qu'ils accompagnent, à prendre les mesures nécessaires pour que la peinture qui les caractérise soit suffisamment apparente.

Art. 6.

Les signes distinctifs prévus à l'article 5 ne pourront être employés soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour protéger ou désigner les bâtiments qui y sont mentionnés.

Art. 7.

Dans le cas d'un combat à bord d'un vaisseau de guerre, les infirmeries seront respectées et ménagées autant que faire se pourra.

Ces infirmeries et leur matériel demeurent soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi, tant qu'ils seront nécessaires aux blessés et malades.

Toutefois le commandant, qui les a en son pouvoir, a la faculté d'en disposer, en cas de nécessité militaire importante, en assurant au préalable le sort des blessés et malades qui s'y trouvent.

Art. 8.

La protection due aux bâtiments hospitaliers et aux infirmeries des vaisseaux cesse si l'on en use pour commetre des actes nuisibles à l'ennemi.

N'est pas considéré comme étant de nature à justifier le retrait de la protection le fait que le personnel de ces bâtiments et infirmeries est armé pour le maintien de l'ordre et pour la défense des blessés ou malades, ainsi que le fait de la présence à bord d'une installation radio télégraphique.

Art. 9.

Les belligérants pourront faire appel au zèle charitable des commandants de bâtiments de commerce, yachts ou embarcations neutres, pour prendre à bord et soigner des blessés ou des malades.

Les bâtiments qui auront répondu à cet appel ainsi que ceux qui spontanément auront recueilli des blessés, des malades ou des naufragés, jouiront d'une protection spéciale et de certaines immunités. En aucun cas, ils ne pourront être capturés pour le fait d'un tel transport; mais sauf les promesses qui leur auraient été faites, ils restent exposés à la capture pour les violations de neutralité qu'ils pourraient avoir commises.

Art. 10.

Le personnel réligieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé est inviolable et ne peut être fait prissonnier de guerre. Il emporte, en quittant le navire, les objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière.

Ce personnel continuera à remplir ses fonctions tant que cela sera nécessaire et il pourra ensuite se retirer, lorsque le commandant en chef le jugera possible.

Les belligérants doivent assurer à ce personnel tombé entre leurs mains, les mêmes allocations et la même solde qu'au personnel des mêmes grades de leur propre marine.

Art. 11.

Les marins et les militaires embarqués, et les autres personnes officiellement attachés aux marines ou aux armées, blessés ou malades, à quelque nation qu'ils appartionnent, seront respectés et soignés par les capteurs.

Art. 12.

Tout vaisseau de guerre d'une Partie belligérante peut réclamer la remise des blessés, malades ou naufragés, qui sont à bord de bâtiments-hôpitaux militaires, de bâtiments hospitaliers de société de secours ou de particuliers, de navires de commerce, yachts et embarcations, quelle que soit la nationalité de ces bâtiments.

Art. 13.

Si des blessés, malades ou naufragés sont recueillis à bord d'un vaisseau de guerre neutre, il devra être pourvu, dans la mesure du possible, à ce qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre.

Art. 14.

Son prisonniers de guerre les naufragés, blessés ou malades, d'un belligérant qui tombent au pouvoir de l'autre. Il appartient à celui-ci de uecider, suivant les circostances, s'il convient de les garder, de les diriger sur un port de sa nation, sur un port neutre ou même sur un port de l'adversaire. Dans ce dernier cas, les prisonniers ainsi rendus à leur pays ne pourront servir pendant la durée de la guerre.

Art. 15.

Les naufragés, blessés ou malades, qui sont débarqués dans un port neutre du consentement de l'autorité locale, devront, à moins d'un arrangement contraire de l'Etat neutre avec les Etats belligérants, être gardés par l'Etat neutre de manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre.

Les frais d'hospitalisation et d'internement seront supportés par l'Etat dont relèvent les naufragées, blessés ou malades.

Art. 16.

Après chaque combat, les deux Parties belligérantes, en tant que les intérêts militaires le comportent, prendront des mesures pour rechercher les naufragés, les blessés et les malades et pour les faire protéger, ainsi que les morts, contre le pillage et les mauvais traitements.

Elle veilleront à ce que l'inhumation, l'immersion ou l'incinération des morts soit précédée d'un examen attentif de leurs cadavres.

Art. 17.

Chaque belligérant enverra, dès qu'ils sera possible, aux autorités de leur pays, de leur marine ou de leur armée, les marques ou pièces militaires d'identité trouvées sur les morts et l'état nominatif des blessés ou malades recueillis par lui.

Les belligérants se tiendront réciproquement au courant des internement et des mutations, ainsi que des entrée dans les hôpitaux et des décès survenus parmi les blessés et malades en leur pouvoir. Ils recueilleront tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés dans les vaisseaux capturés, ou délaissés par les blessés ou malades décédés dans les hôpitaux, pour les faire transmettre aux intéressés par les autorités de leur pays.

Art. 18.

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.

Art. 19.

Les commandants en chef des flottes des belligérants auront à pourvoir aux détails d'exécution des articles précédents, ainsi qu'aux cas nón prévus, d'après les instructions de leurs Gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux de la présente Convention.

Art. 20.

Les Puissances signataires prendront les mesures nécessaires, pour instruire leurs marines, et spécialement le personnel protégé, des dispositions de la presente Convention et pour les porter à la connaissance des populations.

Art. 21.

Les Puissances signataires s'engangent également à prendre ou à proposer à leurs législatures, en cas d'insuffisance de leurs lois pénales, les mesures nécessaires pour réprimer en temps de guerre, les actes individuels de pillage et de mauvais traitements envers des blessé et malades des marines ainsi que pour punir, comme usurpation d'insignes militaires, l'usage abusif des signes distinctifs désignés à l'article 5 par des bâtiments non protégés par la présente Convention.

Ils se communiqueront, par l'intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas, les dispositions relatives à cette répression, au plus tard dans les cinq ans de la ratification de la présente Convention.

Art. 22.

En cas d'opérations de guerre entre les forces de terre et de mer des belligérants, les dispositions de la présente Convention ne seront applicables qu'aux forces embarquées.

Art. 23.

La présente Convention séra ratifiée aussitôt que possible. Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part, et par le Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l'instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précedent, ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux Puissances conviées à la Deuxième Conference de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Art. 24.

Les Puissances non signataires qui auront accepté la Convention de Genève du 6 juillet 1906, son admises à adhérer à la présente Convention.

La Puissance qui désire adhérer, notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Art. 25.

La présente Convention, dûment ratifié, remplacera dans les rapports entre les Puissances contractantes, la Convention du 29 juillet 1899 pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève.

La Convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports entre les Puissances qui l'ont signée, et qui ne ratifieraient pas également la présente Convention.

Art. 26.

La présente Convention produira effet pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt, et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas.

Art. 27.

S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulut dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immediatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.

Art. 28.

Un registre tenu par le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt des ratifications effectué en vertu de l'article 23 alinéa 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d'adhésion (article 24 alinéa 2) ou de dénonciation (article 27 alinéa 1).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs signatures.

Fait à La Haye, le dix-huit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissance qui ont été conviées à la Deuxième Conférence de la Paix.

Pour l'Allemagne: *Marschall — Kriege.*

Pour les Etats-Unis d'Amérique: *Joseph H. Choate — Horance Porter — U. M. Rose — David Jayne Hill — C. S. Sperry — William I. Buchanan.*

Pour l'Argentine: *Roque Saenz Peña — Louis M. Drago — C. Ruez Larreta.*

Pour l'Autriche-Hongrie: *Mérey — B.on Macchio.*

Pour la Belgique: *A. Beernaert — J. Van den Heuvel — Guillaume.*

Pour la Bolivie: *Claudio Pinilla.*

Pour le Brésil: *Ruy Barbosa — E. Lisboa.*

Pour la Bulgarie: *Général-Major Vinaroff — Iv. Karandjouloff.*

Pour le Chili: *Domingo Gana — Augusto Matte — Carlos Concha.*

Pour la Chine: *Loutsentsiang — Tiensun.*

Sous réserve de l'art. 21.

Pour la Colombie: *Jorge Holguin — S. Perez Triana — M. Vargas.*

Pour la République de Cuba: *Antonio S. de Bustamante — Gonzalo de Quesada — Manuel Sanguily.*

Pour le Danemark: *C. Brun.*

Pour la République Dominicaine: *dr. Henriquez Y. Carvajal — Apolinar Tejera.*

Pour l'Equateur: *Victor M. Rendon — E. Dorn Y de Alsúa.*

Pour l'Espagne: *W. R. de Villa Urrutia — Jose de la Rica y Calvo — Gabriel Maura.*

Pour la France: *Léon Bourgeois — d'Estournelles de Costant — L. Renault — Marcellin Pellet.*

Pour la Grande Bretagne: *Edw. Fry — Ernest Satow — Reay — Henry Howard.*

Sous réserve des articles 6 et 21 et de la déclaration suivante: « En apposant leurs signatures à cette Convention les Plénipotentiaires Britanniques déclarent que le Gouvernement de Sa Majesté entend que l'application de l'article 12 se borne au seul cas des combattans recueillis pendant ou après un combat navale auquel ils auront pris part ».

Pour la Grèce: *Cleon Rizo Rangabé — Georges Streit.*

Pour le Guatemala: *Jose Tible Machado.*

Pour le Haiti: *Dalbémar Jn. Joseph — J. N. Léger — Pierre Hudicourt.*

Pour l'Italie: *Pompilj — G. Fusinato.*

Pour le Japon: *Aimaro Sato.*

Pour le LUXEMBOURG: *Eyschen — C.te de Villers.*

Pour le MEXIQUE: *G. A. Esteva — G. B. de Mier — F. L. de la Barra.*

Pour le MONTÉNÉGRO: *Nelidow — Martens — N. Tcharykow.*

Pour le NICARAGUA:

Pour la NORVÈGE: *F. Hagerup.*

Pour le PANAMA: *B. Porras.*

Pour le PARAGUAY: *J. du Monceau.*

Pour les PAYS-BAS: *W. H. de Beaufort — T. M. C. Asser — den Beer Poortugael — J. A. Röell — J. A. Loeff.*

Pour le PEROU: *C. G. Candamo.*

Pour la PERSIE: *Momtazos-Saltateh M. — Samad Khan — Sadigh ul Mulk M. — Akmed Khan.*

Sous réserve du droit reconnu par la Conférence de l'emploi du Lion et du Soleil rouge au lieu et à la place de la Croix Rouge.

Pour le PORTUGAL: *Marquies de Soveral — Conde de Selir — Alberto d'Oliveira.*

Pour la ROUMANIE: *Edg. Mavrocordato.*

Pour la RUSSIE: *Nelidow — Martens — N. Tcharikow.*

Pour le SALVADOR: *P. J. Matheu — S. Perez Triana.*

Pour la SERBIE: *S. Grouitch — M. G. Milovanovitch — M. G. Militchevitch.*

Pour le SIAM: *Mom Chatidej Udom — C. Corragioni d'Orelli — Luang Bhuvanarth.*

Pour la SUÈDE: *K. H. L. Hammarskjold — Ioh. Hellner.*

Pour la SUISSE: *Carlin.*

Pour la TURQUIE: *Turkhan.*

Sous réserve du droit reconnu par la Conférence de la Paix de l'emploi du Croissant Rouge.

Pour l'URUGUAY: *Jose Battle y Ordonez.*

Pour le VÉNÉZUÉLA: *J. Gil Fortoul.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:

CIANO.

REGIO DECRETO 12 novembre 1936-XV, n. 2234.

Riconoscimento, agli effetti civili, del raggruppamento provvisorio di due parrocchie in provincia di Forlì.

N. 2234. R. decreto 12 novembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Modigliana in data 1° agosto 1935, relativo al raggruppamento provvisorio delle parrocchie di S. Stefano in Montevecchio di Rocca S. Casciano e di S. Pietro a Castagneto di Portico S. Benedetto (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1936 - Anno XV.

REGIO DECRETO 12 novembre 1936-XV, n. 2235.

Riconoscimento della personalità giuridica del Convento della Madonna della Neve dell'Ordine degli Agostiniani Scalzi, in Frosinone.

N. 2235. R. decreto 12 novembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Convento della Madonna della Neve, dell'Ordine degli Agostiniani Scalzi, in Frosinone.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 12 novembre 1936-XV, n. 2236.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero del Corpus Domini del Terz'Ordine Domenicano, in Macerata.

N. 2236. R. decreto 12 novembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero del Corpus Domini del Terz'Ordine Domenicano, in Macerata, e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di immobili del complessivo valore di L. 40.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 12 novembre 1936-XV, n. 2237.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di S. Giacomo Apostolo, in Salvarolo di Pramaggiore (Venezia).

N. 2237. R. decreto 12 novembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Giacomo Apostolo in Salvarolo di Pramaggiore (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1936 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 gennaio 1937-XV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti « S. Pietro Eremita » di Trevi nel Lazio (Frosinone) e sostituzione della procedura di liquidazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di applicare alla liquidazione in corso della Cassa rurale di prestiti « S. Pietro Eremita » di Trevi nel Lazio (Frosinone) la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuto che la situazione dell'Azienda predetta rende necessaria l'adozione del provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale di prestiti « S. Pietro Eremita » di Trevi nel Lazio (Frosinone), in liquidazione, è revocata e la proce-

dura di liquidazione ordinaria della Cassa rurale stessa è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 gennaio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(162)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 gennaio 1937-XV.
Scioglimento degli organi amministrativi della Banca Cooperativa Unione di Bagheria (Palermo).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Ritenuta la necessità di sottoporre la Banca Cooperativa Unione di Bagheria (provincia di Palermo) all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Su proposta del Capo dell'Ispettorato;

Decreta

lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca Cooperativa Unione di Bagheria (provincia di Palermo).
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 gennaio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(160)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1936-XV.
Nomina del sig. Messeri Giuseppe a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il signor Cima Gaetano fu Francesco, agente di cambio presso la Borsa di Torino, ha chiesto la nomina del signor Messeri Giuseppe di Michele a proprio rappresentante alle grida, presso la Borsa stessa;
Visto il relativo atto di procura in data 3 luglio 1936-XIV per notar Baldioli Adolfo di Torino;
Visti i pareri favorevoli espressi in proposito, dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, 9 aprile stesso anno, n. 375, e 30 giugno 1932-X, n. 185;

Decreta:

Il signor Messeri Giuseppe è nominato rappresentante alle grida del signor Cima Gaetano, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 23 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(86)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 11 gennaio 1937-XV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2128, relativo all'ordinamento delle Scuole di ostetricia e disciplina giuridica della professione di levatrice.

(164)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che l'8 gennaio 1937-XV è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, col quale si stabiliscono norme per l'apprestamento di ricoveri antiaerei nei fabbricati di nuova costruzione e destinati ad uso abitazione.

(165)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 19 dicembre 1936-XV è stato concesso l'exequatur al signor Carlos Serrano, vice console degli Stati Uniti del Messico in Genova.

(140)

In data 19 dicembre 1936-XV è stato concesso l'exequatur al signor Werner Dankwort, console di Germania a Trieste.

(141)

In data 15 dicembre 1936-XV è stato concesso l'exequatur al signor Giuseppe Pisoni, console generale onorario del Nicaragua a Genova.

(142)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE INDUSTRIA - UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI

39° Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei successivi Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, 1° marzo 1934, n. 630, e 28 settembre 1934, n. 1764.

INDUSTRIA METALLURGICA

1911 - Decreto Ministeriale 2 gennaio 1937-XV, col quale la ditta Lombardi Adelchi, con sede in Milano è autorizzata ad allestire un impianto per la fabbricazione di pezzi stampati in acciaio inossidabile atti per la pulitura e la finitura di lame di acciaio per coltelli, da servire esclusivamente al fabbisogno della propria fabbrica di lame inossidabili per coltelli.

1912 - Decreto Ministeriale 2 gennaio 1937-XV, col quale la ditta Fratelli Tortorelli, con sede in Siena, è autorizzata ad allestire, in Siena, una fonderia di ghisa.

1913 - Decreto Ministeriale 2 gennaio 1937-XV, col quale la domanda della ditta Risaliti Corrado, con sede in Empoli, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare in Empoli, una fonderia di ghisa bronzo ed ottone, non è accolta.

1914 - Decreto Ministeriale 2 gennaio 1937-XV, col quale la ditta Parrucci & Ottanelli, con sede in Grosseto, è autorizzata ad allestire, in Grosseto, una fonderia di ghisa ottone e bronzo.

1915 - Decreto Ministeriale 2 gennaio 1937-XV, col quale la domanda della ditta G. Mencarelli & C. Fonderia in Ghisa e Bronzo, con sede in Empoli, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Empoli, una fonderia per ghisa, bronzo ed ottone, non è accolta.

1916 - Decreto Ministeriale 2 gennaio 1937-XV, col quale la S. A. Metallurgica Adduana, con sede in Paderno d'Adda, è autorizzata a trasferirsi da Calolziocorte a Paderno d'Adda e ad ampliare la propria fabbrica di attrezzi agricoli.

1917 - Decreto Ministeriale 2 gennaio 1937-XV, col quale la ditta Scarioni & Cusi, con sede in Abbiategrasso, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la produzione di accessori per cucine economiche ed accessori per riscaldamento.

1918 - Decreto Ministeriale 2 gennaio 1937-XV, col quale la ditta Ettore Felisi, con sede in Milano, è autorizzata ad installare presso il proprio stabilimento di Codogno, un forno elettrico per la doratura a falso dei fili di rame greggio.

1919 - Decreto Ministeriale 2 gennaio 1937-XV, col quale la ditta Aldè Olimpio, con sede in Lecco, è autorizzata ad ampliare la propria officina sita in Lecco- Rep. S. Giovanni.

INDUSTRIA CHIMICA

1920 - Decreto Ministeriale 2 gennaio 1937-XV, col quale la Ammonia e Derivati Soc. Generale per i Prodotti Azotati Sintetici, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di Crotone, un impianto per la produzione di sodio metallico.

1921 - Decreto Ministeriale 2 gennaio 1937-XV, col quale la Ditta cav. Ettore Giuntini, con sede in Savona, è autorizzata ad allestire, in Napoli, un impianto per la produzione di coke di petrolio.

1922 - Decreto Ministeriale 2 gennaio 1937-XV, col quale la ditta Antonio Annunziata, di Luigi, con sede in Ceccano (Frosinone) è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Ceccano, un impianto per la produzione di glicerina greggia e distillata e per la distillazione degli acidi grassi.

1923 - Decreto Ministeriale 2 gennaio 1937-XV, col quale la Società Bergamasca per l'industria chimica, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Seriate (Bergamo) un impianto per la produzione di coloranti a pigmento, per la tintura delle pelli.

1924 - Decreto Ministeriale 2 gennaio 1937-XV, col quale la ditta Albino Mancini, con sede in Brozzi, (Firenze) è autorizzata ad allestire, in provincia di Pisa, un impianto per la produzione di un depilatorio per concerie a base di polisolfuro di sodio.

INDUSTRIA DELL'OLIO DI SEMI

1925 - Decreto Ministeriale 2 gennaio 1937-XV, col quale la ditta Tommaso De Santis, con sede in Nola, è autorizzata ad installare, presso il proprio oleificio di Nola, due accumulatori idraulici.

1926 - Decreto Ministeriale 2 gennaio 1937-XV, col quale la ditta Oleificio Vesuviano dell'avv. Raffaele Annunziata, con sede in S. Giuseppe Vesuviano, è autorizzata ad ampliare il proprio oleificio di S. Gennarello.

1927 - Decreto Ministeriale 2 gennaio 1937-XV, col quale la Società Produzione Olii S. P. O. con sede in Roma, è autorizzata ad allestire, in Vallo della Lucania (Salerno) un impianto per la spremitura dell'olio dai vinaccioli.

INDUSTRIA TESSILE

1928 - Decreto Ministeriale 2 gennaio 1937-XV, col quale la Società in Acc. Semplice Calzificio Maria Savini & C., con sede in Treviso, è autorizzata ad installare, nella propria fabbrica di calze da donna di Treviso, un telaio Cotton a 24 teste in sostituzione di due vecchi telai a 12 teste ciascuno da mettersi fuori esercizio.

1929 - Decreto Ministeriale 2 gennaio 1937-XV, col quale la S. A. Industria Calze e Maglie I. C. E. M. con sede in Savona, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di calze, in Savona, mediante l'installazione di nuovo macchinario.

1930 - Decreto Ministeriale 2 gennaio 1937-XV, col quale la Società Anonima Bemberg, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di filati al cupro ammonio in Gozzano, mediante l'installazione di nuovo macchinario.

1931 - Decreto Ministeriale 2 gennaio 1937-XV, col quale la Società Anonima Cotonificio Felice Fossati, con sede in Monza, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento per la filatura del cotone in Sondrio, mediante l'installazione di nuovo macchinario.

1932 - Decreto Ministeriale 2 gennaio 1937-XV, col quale la domanda della S. A. Industria Nazionale Amianto, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio stabilimento per la tessitura di amianto in Milano, non è accolta.

INDUSTRIA DEI MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO

1933 - Decreto Ministeriale 2 gennaio 1937-XV, col quale la Società Anonima Panzeri & C., con sede in Como, è autorizzata ad ampliare l'attrezzatura del proprio stabilimento per la produzione di tassametri e lavorazione di piccola meccanica.

1934 - Decreto Ministeriale 2 gennaio 1937-XV, col quale la Società Ottico Meccanica Italiana con sede in Roma, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento onde accrescere la produzione di tassametri ed apparecchi da bordo per aviazione.

1935 - Decreto Ministeriale 2 gennaio 1937-XV, col quale la domanda della ditta Tassi & Rivola, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione per costruire nella propria officina gassogeni a carbone di legna, per autoveicoli tipo « 18 Novembre » non è accolta.

1936 - Decreto Ministeriale 2 gennaio 1937-XV, col quale la domanda della ditta Fratelli Rovere Romano Italico e Virgilio di Giovanni, con sede in Magnano di Riviera (Udine) intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Udine, un impianto per la fabbricazione di gassogeni tipo « Imperator » brevetto Rovere Romano, non è accolta.

INDUSTRIA DELLA GOMMA

1937 - Decreto Ministeriale 2 gennaio 1937-XV, col quale la ditta Pneu d'Alessandro, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di tubolari di gomma per biciclette, sita in Milano, al fine di produrre speciali tubolari leggerissimi.

(91)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca Cooperativa Unione di Bagheria (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il decreto del Capo del Governo di pari data, in corso di pubblicazione, col quale si è provveduto allo scioglimento degli Organi amministrativi della Banca Cooperativa Unione di Bagheria (provincia di Palermo);

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il signor Catalanotto cav. dott. Giuseppe di Giuseppe è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Banca Cooperativa Unione di Bagheria (provincia di Palermo) ed i signori Aiello rag. Domenico di Salvatore, Napoli Rosario fu Carmelo e Sciortino rag. Pier Luigi di Domenico sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati nel titolo VII, capo II, del ripetuto Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Roma, addì 2 gennaio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(161)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « S. Pietro Eremita » di Trevi nel Lazio (Frosinone).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito

alla Cassa rurale di prestiti « S. Pietro Eremita » di Trevi nel Lazio (Frosinone), in liquidazione ed a sostituire la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

L'avv. Guido De Bernardis è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « S. Pietro Eremita » di Trevi nel Lazio (Frosinone) ed i signori Santini don Candido, Vaccari Giulio e Serafini Tullio sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 gennaio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(163)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e nomina del commissario straordinario per la Cassa comunale di credito agrario di Capoterra (Cagliari).

Con decreto di S. E. il Capo del Governo in data 2 gennaio 1937-XV, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Capoterra (Cagliari) ed il signor Medda Raffaele fu Agostino è stato nominato commissario straordinario della cassa stessa.

(105)

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Ostra Vetere (Ancona).

Con decreto di S. E. il Capo del Governo in data 2 gennaio 1937-XV, è stato approvato lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Ostra Vetere (Ancona).

(106)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e nomina del commissario straordinario per la Cassa comunale di credito agrario di Filetto (Chieti).

Con decreto di S. E. il Capo del Governo in data 2 gennaio 1937-XV, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Filetto (Chieti) ed il signor Carlo De Pompeis, è stato nominato commissario straordinario della Cassa stessa.

(107)

Nomina del commissario straordinario per la Cassa comunale di credito agrario di Samassi (Cagliari).

Con decreto di S. E. il Capo del Governo, in data 2 gennaio 1937-XV, il signor Ardu Gustavo fu Salvatore, è stato nominato commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Samassi (Cagliari).

(108)

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare il credito agrario come ente intermediario alla Cassa agraria di Castel del Monte (Terni).

Con decreto di S. E. il Capo del Governo, in data 2 gennaio 1937-XV, è stata revocata alla Cassa agraria di Castel del Monte (Terni), l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario come ente intermediario, già concessa dal Banco di Napoli in data 30 giugno 1928.

(109)

Passaggio della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Guilmi (Chieti) al Banco di Napoli.

Con decreto di S. E. il Capo del Governo, in data 2 gennaio 1937-XV, la gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Guilmi (Chieti), è stata affidata al Banco di Napoli.

(110)

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare il credito agrario come ente intermediario al Consorzio agrario cooperativo fascista di Minervino Murge (Bari).

Con decreto di S. E. il Capo del Governo, in data 2 gennaio 1937-XV, è stata revocata al Consorzio agrario cooperativo fascista di Minervino Murge (Bari), l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario come ente intermediario concessa dal Banco di Napoli, con provvedimento del 6 agosto 1929.

(111)

Passaggio della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Giuliano Teatino (Chieti) al Banco di Napoli.

Con decreto di S. E. il Capo del Governo, in data 2 gennaio 1937-XV, la gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Giuliano Teatino (Chieti), è stata affidata al Banco di Napoli.

(112)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS. del Bosco », cooperativa in nome collettivo di Niscemi.

L'anno 1937-XV, il giorno 4 gennaio, in Niscemi e nella casa di abitazione del sig. ing. Andrea Crescimone, sita in via Regina Elena, stante la di lui indisposizione, si è insediato, a seguito del decreto 12 dicembre 1936-XV, del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 dicembre 1936-XV, il Comitato di sorveglianza per la liquidazione della Cassa agraria « Maria SS. del Bosco ».

Sono presenti tutti e tre i componenti il detto Comitato, e cioè i signori: Iacona avv. Guglielmo, Crescimone ing. Andrea, Puzzangara rag. Giuseppe.

Il Comitato procede alla elezione del suo presidente ed all'unanimità elegge a tale carica l'ing. Andrea Crescimone.

Del che il presente verbale, letto e confermato si sottoscrive come segue.

Guglielmo Iacona - Ing. Andrea Crescimone. - Giuseppe Puzzangara.

Il commissario liquidatore: *Gaetano Zingali.*

(113)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Pasquale Galluppi » di Tropea (Catanzaro).

L'anno 1937, il giorno 4 del mese di gennaio in Tropea, si è riunito il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Pasquale Galluppi », in liquidazione, nominato dal Governatore della Banca d'Italia, Capo dello Ispettorato, con provvedimento 12 dicembre 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 1936, n. 295, nella persona dei signori rag. Raffaele Lo Torto, cav. uff. notaio Barone Antonio, e conte Antonino Scrugli, che hanno eletto a presidente del Comitato stesso il signor notaio Barone Antonio fu Giuseppe.

Letto e confermato si sottoscrive.

Lo Torto Raffaele - Antonino Scrugli - Notaio Barone Antonio.

Visto, il commissario liquidatore: *Raffaele Mottola.*

(114)

Passaggio della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) all'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale.

Con decreto di S. E. il Capo del Governo in data 2 gennaio 1937-XV la gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) è stata affidata all'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale.

(134)

Passaggio della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Duronia (Campobasso) al Banco di Napoli.

Con decreto di S. E. il Capo del Governo in data 2 gennaio 1937-XV la gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Duronia (Campobasso) è stata affidata al Banco di Napoli.

(135)

Passaggio della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Sassocorvaro (Pesaro) all'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale.

Con decreto di S. E. il Capo del Governo in data 2 gennaio 1937-XV la gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Sassocorvaro (Pesaro) è stata affidata all'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale.

(136)

Passaggio della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Capranica Prenestina (Roma) all'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale.

Con decreto di S. E. il Capo del Governo in data 2 gennaio 1937-XV la gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Capranica Prenestina (Roma), è stata affidata all'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale.

(137)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Monte Vidon Combatte (Ascoli Piceno) e passaggio della gestione del patrimonio all'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale.

Con decreto di S. E. il Capo del Governo in data 2 gennaio 1937-XV il Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Monte Vidon Combatte (Ascoli Piceno) è stato sciolto e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è stata affidata all'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale.

(138)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica.

Nel concorso a 14 posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 1937-XV, n. 6, all'art. 4, capoverso 3°, in luogo di «... sostituto avvocato dello Stato...» deve leggersi «... sostituto avvocato generale dello Stato...».

(166)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 10 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni, nonchè l'art. 1 del R. decreto 3 febbraio 1936, n. 189, che approva l'organico della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Regia marina;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Vista l'autorizzazione concessa col decreto del Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Regia marina (gruppo A, grado XI).

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte i giovani muniti di diploma di laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università del Regno o della laurea dottorale conseguita presso uno dei Regi istituti di istruzione superiore commerciale o presso l'Università «Bocconi» di Milano, o della laurea in scienze economico-marittime conseguita presso la Sezione di armamento navale del Regio Istituto superiore navale di Napoli, o della laurea in scienze politiche o politiche e sociali o quella in scienze politiche e amministrative o quella in scienze politiche, sociali e sindacali conseguita presso le Università di Perugia o di Ferrara, i quali — alla data del presente decreto — abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassato quella di anni 30.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, il limite massimo di età è elevato a 35 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A. O. I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Inoltre, per gli iscritti regolarmente al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Si prescinde infine dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate dai necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina (Direzione generale del personali civili e degli affari generali) e pervenire non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:
1) il loro preciso recapito;
2) i documenti annessi alle domande;
3) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

Il Ministro può, con provvedimento non motivato ed insindacabile, negare l'ammissione al concorso.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1922, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana, da cui risulti pure che il candidato ha il godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;
3) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;
4) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;
5) certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al P.N.F., ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia inscritto al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo suindicato al penultimo capoverso dell'art. 2 del presente decreto.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato.

Il certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, i certificati di appartenenza al P. N. F. dovranno essere firmati dal Segretario del P. F. S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al P.N.F. risulti vietata da superiori disposizioni, dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P.N.F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

6) stato di famiglia, rilasciato dalla competente autorità municipale (per i celibi è sufficiente che essi dichiarino per iscritto tale loro stato civile);

7) certificato medico dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio. Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati alla visita di un ufficiale medico della Regia marina;

8) estratto matricolare del servizio militare di leva che il concorrente dovrà avere ultimato alla data di cui all'art. 3, oppure certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che sono stati dispensati per qualsiasi motivo dal compiere il servizio militare.

I candidati ex combattenti o invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o di quelli per la difesa delle Colonie dell'A. O., gli invalidi per la causa nazionale e quelli per la difesa delle Colonie dell'A. O., i figli degli invalidi di guerra, quelli degli invalidi per la causa nazionale e quelli degli invalidi A. O., devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'attuale residenza;

9) diploma originale di laurea o copia del diploma stesso autenticata da notaio.

I laureati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno facoltà di esibire un certificato dell'Università, debitamente vistato, attestante il conseguimento della laurea, salvo ad esibire il diploma originale o la copia autentica di esso all'atto della eventuale nomina.

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace potranno produrre titoli di Istituti di istruzione superiore corrispondenti del cessato regime austro-ungarico;

10) fotografia di data recente con firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario. Questo dovrà peraltro essere esibito all'atto della presentazione agli esami.

Art. 5.

I documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguita l'idoneità.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 7 e 10; essi sono però tenuti a presentare copia dello stato matricolare e ad esibire, all'atto della presentazione agli esami, il libretto ferroviario.

Gli aspiranti residenti nelle colonie possono presentare nel termine fissato la sola domanda d'ammissione al concorso, salvo ad integrarla con i prescritti documenti che dovranno pervenire al Ministero almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del bando di concorso.

Le domande che entro il termine fissato dall'art. 3 non saranno pervenute corredate dei documenti richiesti non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione di documenti incompleti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte e orali giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un presidente di Sezione o consigliere di Stato, presidente;
un consigliere di Cassazione o Corte di appello, membro;
un consigliere della Corte dei conti, membro;
un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina di grado non inferiore al 6°, membro;
un professore di Università della Facoltà di giurisprudenza, membro;
un funzionario della carriera amministrativa, segretario.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso verrà formata secondo le norme dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed a parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (nel testo approvato col R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176), ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, 6 giugno 1929, n. 1024, 26 luglio 1929, n. 1399, e 11 giugno 1931, n. 777, e nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, e 3 gennaio 1926, n. 48. Si osserveranno inoltre gli articoli 6, 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, l'art. 3 del R. decreto 2 dicembre 1935, n. 2111 e l'art. 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 9.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado XI del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare lo esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 800 (ridotto a L. 704 per il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, ed a L. 661,76 in forza del R. decreto 14 aprile 1934, n. 561, ed aumentato a L. 714,70 in forza del R. decreto 24 settembre 1936, n. 1719, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli conserva durante il periodo di prova lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 dicembre 1936 - Anno XV

p. Il Ministro: CAVAGNARI.

PROGRAMMA DI ESAME.

Prove scritte.

I. — Diritto civile - Diritto commerciale (1).
II. — Diritto costituzionale - Diritto amministrativo (1).
III. — Economia politica - Scienza delle finanze (1).
IV. — Prova facoltativa di lingue estere (2).

Prova orale.

Diritto civile, commerciale e internazionale.
Diritto costituzionale, amministrativo e corporativo.
Economia politica, scienza delle finanze e statistica.
Nozioni sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

(1) La prova può cadere su una delle due materie o su entrambe.

(2) I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco con l'uso del vocabolario. Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua.

La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione, una sufficiente conoscenza della lingua straniera.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(130)

Concorso a 6 posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale dei disegnatori tecnici per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n.2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Vista l'autorizzazione concessa con il decreto del Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a sei posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale dei disegnatori tecnici per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11° (gruppo *B*) dell'ordinamento gerarchico, ripartiti nelle seguenti specialità:

navali . . . . n. 4
meccanici . . . . » 2

Totale . . . n. 6

Qualora il numero dei posti messi a concorso per una delle due specialità non fosse ricoperto per mancanza di concorrenti o di candidati idonei nella rispettiva graduatoria, i concorrenti per l'altra specialità che fossero risultati idonei ma non compresi nei vincitori del concorso potranno ottenere la nomina, nell'ordine di apposita graduatoria generale, ai posti vacanti, salvi, in questo caso, i diritti dei candidati idonei che si trovino nelle condizioni indicate dal quinto comma del successivo art. 9.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dei necessari documenti dovranno essere trasmesse al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili ed affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), e pervenire non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;
b) i documenti annessi alle domande;
c) che accettano qualsiasi destinazione;
d) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere;
e) le specialità per le quali concorrono.

Le domande degli invalidi di guerra debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, dal quale risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non ha oltrepassato i 31 anni di età. Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, il limite massimo di età è elevato a 36 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e per coloro che ottennero ricompense al valore militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici rilasciato dal podestà del Comune di origine.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

5° estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

I candidati ex combattenti o invalidi della guerra 1915-1918 o delle operazioni militari dell'A. O. devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra e gli invalidi ed orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O. devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'attuale residenza;

6° diploma di licenza di istituto nautico (sezione macchinisti e costruttori), o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura) o di istituto industriale o di liceo scientifico.

Si richiede il titolo originale o copia autenticata di esso: non saranno ritenuti sufficienti i certificati.

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace potranno produrre titoli di istituti corrispondenti del cessato regime austro-ungarico;

7° certificato comprovante la iscrizione del candidato, a secondo dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottomre 1922, senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo suindicato al n. 1 penultimo capoverso, del presente articolo.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato

per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al Partito Nazionale Fascista risulti vietata da superiori disposizioni dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P.N.F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

8° fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Art. 4.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 7 dell'art. 3, devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo non abbiano conseguita l'idoneità. Saranno respinte le domande pervenute oltre il termine stabilito dall'art. 2.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Per gli aspiranti residenti nelle Colonie, è consentito di presentare nel termine fissato la sola domanda d'ammissione al concorso, salvo ad integrarla con i prescritti documenti che dovranno pervenire al Ministero almeno 10 giorni innanzi le prove di esame.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

presidente: un colonello del G. N.;

membri: due ufficiali superiori G. N., due funzionari della carriera amministrativa di cui uno di grado non inferiore all'ottavo, un capo disegnatore tecnico principale per ciascuna specialità.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal funzionario di carriera amministrativa, membro della Commissione, meno elevato in grado.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte pratiche, grafiche e orali giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 9.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candiati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova per il relativo coefficiente, sommando i prodotti così ottenuti e rapportando infine la somma totale in ventesimi. Per la matematica il prodotto anzidetto è ottenuto moltiplicando la media dei punti riportata nelle due prove (orale e scritta) per il relativo coefficiente.

Entro il limite massimo della metà dei posti messi a concorso. saranno assunti coloro che, avendo conseguita l'idoneità nel presente concorso abbiano partecipato alla guerra 1915-1918 in qualità di combattente ai sensi del secondo comma dell'art. 41 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e relative modificazioni (ferma restando l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e sue estensioni) o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; gli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale nonchè coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e i feriti per la causa fascista contemplati dall'art. 10 (capoverso) del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

A parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Ove allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennzzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 625,36 lorde, oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO.

Numero delle materie	MATERIE DEGLI ESAMI	Coefficiente (*)	Se l'esame è scritto orale o grafico
1	Composizione italiana....	2	Scritto (1)
2	Lingue estere............	1	Scritto (1) (2) (4).
3	Matematica...............	3	Scritto (1) e orale.
4	Fisica e chimica.........	2	Orale.
5	Nozioni speciali	2	Orale.
6	Disegno	3	Grafico (3)-

(*) - I coefficienti non si applicano per stabilire l'ammissione alle prove orali, ma soltanto per formare la graduatoria degli idonei.

(1) - La durata delle prove scritte è fissata in sei ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.

(2) - Per le prove facoltative il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre dalla lingua estera in lingua italiana un brano tratto da un giornale o da una rivista tecnica.

(3) - La durata della prova grafica è stabilita dalla Commissione che potrà distribuirne la esecuzione in tre giornate.

(4) - Per le prove facoltative la durata sarà fissata dalla Commissione.

MATERIA N. 1 — *Composizione italiana.*

Svolgere un tema di argomento attinente alla vita professionale.

MATERIA N. 2 — *Lingue estere.*

Obbligatoria la traduzione in italiano dal francese e facoltativa quella dall'inglese o dal tedesco.

MATERIA N. 3 — *Matematica.*

a) Prova scritta:

Risoluzione di un problema di aritmetica od algebra e di uno di geometria o trigonometria in base ai programmi sotto indicati.

b) Prova orale:

1. I numeri interi. Le tre operazioni dirette e le prime due inverse.
2. Divisibilità. Cenni sui numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo.
3. Numeri frazionari. Principali proprietà ed operazioni su di essi.
4. Potenza di un numero. Potenza con esponente intero, positivo, negativo o nullo.
5. Radice quadrata dei numeri frazionari positivi. Calcolo di radicali. Potenze con esponente frazionario.
6. Frazioni e numeri decimali. Operazioni relative.
7. Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.
8. Cenni sui numeri complessi.
9. Proporzionalità tra le grandezze. Regole del tre semplice e del tre composto.

Algebra:

1. Espressioni letterali. Operazioni sui monomi e polinomi interi.
2. Trasformazioni e semplificazioni di espressioni algebriche. Calcolo dei valori di esse, per particolari valori delle lettere.
3. Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzioni delle equazioni di primo grado ad una incognita.
4. Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.
5. Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.
6. Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di secondo grado.
7. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base dieci. Uso delle tavole ed applicazioni.
8. Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

N. B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza dei su indicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1. Nozioni preliminari. Rette, angoli, costruzione di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.
2. Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrato, parallelogrammi, rettangoli, trapezi, poligoni. Misure delle rette, misure degli angoli.
3. Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circonscrivibili. Poligoni regolari.
4. Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini.
5. Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1. Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.
2. Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.
3. Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4. Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5. Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche, definizioni. Principali relazioni tra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche, trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei tirangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni: Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di poliedri, cilindri, coni, ecc.

N. B. — Il candidato dovrà anche dar prova di possedere cognizioni elementari di statistica.

MATERIA N. 4 — *Fisica ed elementi di chimica.*

Fisica ed elementi di meccanica:

1. Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.
2. Forze: composizione delle forze. Coppie: composizione delle coppie.
3. Corpi solidi, rigidi. Macchine semplici.
4. Gravità: centro di gravità. Caduta dei gravi liberi e sopra un piano inclinato. Pendolo.
5. Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.

Idrostatica:

6. Corpi liquidi. Pressione dall'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica:

7. Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe. Cenni sulla navigazione aerea.

Ottica:

8. Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura.
9. Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti.
10. Strumenti ottici ed in particolare i cannocchiali. Cenni di spettroscopia.

Termologia:

11. Temperatura e calore e loro misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti di calore.
12. Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamento di stato fisici.

Acustica:

13. Produzione del suono. Propagazione del suono nei vari mezzi e disposizioni per facilitarla. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza, interferenze.

Elettricità e magnetismo:

14. Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica. Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione. Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche, chimiche. Misura della corrente.

La pila e l'accumulatore:

15. Campo magnetico terrestre e declinazione e inclinazione magnetica.
16. Induzione elettro-magnetica. Rocchetto di induzione. Alternatore e dinamo. Trasformatore di corrente alternata. Motori a corrente continua ed a corrente alternata.
17. Applicazione della corrente elettrica al trasporto dell'energia, illuminazione, telegrafia e telefonia. Radiotelegrafia.

Elementi di chimica:

1. Cenno sui vari fenomeni naturali.
2. Leggi delle combinazioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare.
3. Pesi atomici e pesi molecolari.
4. Simboli e formule. Equazioni. Regole di nomenclatura.
5. Ossigeno ed azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma.
6. Ozono ed acqua ossigenata.
7. Cloro ed acido cloridrico.
8. Zolfo ed idrogeno solforato. Acidi solforoso e solforico.
9. Ammoniaca. Acidi nitroso e nitrico.
10. Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati.
11. Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.
12. Generalità sui metalli e sulle leghe.
13. Provenienza, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti.
14. Ossidi, idrati e sali più notevoli.

MATERIA N. 5 — *Nozioni speciali.*

Disegnatori navali:

1. Cenni sui diversi tipi di navi, sia mercantili che da guerra, sia a vapore che a vela. Galleggianti diversi. Registri di classificazione.
2. Cenni sommari sulle navi in legno. Cenni sullo scopo, sulla disposizione e struttura delle varie parti che compongono lo scafo.
3. Cenni sommari sulla velatura e sulla distribuzione di essa tra i diversi alberi. Piani di velatura. Centro velico.
4. Navi di ferro. Cenni sullo scopo e sulla disposizione e struttura delle varie parti che compongono la scafo. Strutture longitudinali e trasversali. Applicazione del registro italiano.

5. Cenni sullo scopo e sulle disposizioni generali dei principali accessori di allestimento e delle principali installazioni interne delle navi.
6. Cenni sullo scopo del tracciamento alla sala e modo di formarlo.
7. Nozioni sull'equilibrio dei galleggianti. Centro di carena e metacentro. Condizioni di stabilità. Momenti e bracci di stabilità. Curve di stabilità.
8. Esposizione dei metodi per eseguire i calcoli di spostamento e di stabilità per la ricerca delle posizioni del centro di carena, del metacentro trasversale e del metacentro longitudinale.
9. Cenni sulla propulsione delle navi, sulla resistenza dei fluidi del movimento e sulla resistenza delle navi al moto diretto. Metodo Froude.
10. Cenni sulle proprietà fisiche e meccaniche dei principali materiali impiegati nelle costruzioni navali. Ferro, acciaio per costruzioni navali, rame, bronzo, ottone, zinco, legnami, resine, pitture, ecc.
11. Nozioni sulla resistenza dei materiali, azioni deformanti. Trazioni, compressione, taglio torsione, flessione ed azioni combinate. Applicazioni per casi semplici di costruzioni.
12. Concetto generale del funzionamento dell'apparato motore completo di una nave. Propulsori.
13. Cenni generali sulle motrici principali. Nomenclatura delle varie parti di esse e dei loro accessori.
14. Cenni generali sulle caldaie di vario tipo. Nomenclatura delle varie parti di esse e dei loro accessori.
15. Cenni generali sui condensatori ad iniezione ed a superficie.
16. Cenni generali sulle varie tubolature. Nomenclatura delle loro parti ed accessori.
17. Cenni sulle motrici ausiliarie delle navi. Nomenclatura delle loro parti ed accessori.
18. Cenni sui motori a combustione interna ed a scoppio.

Disegnatori meccanici:

1. Cenni sul funzionamento del vapore delle motrici termiche. Pressione. Espansione. Distribuzione. Potenza indicata. Indicatore di Watt. Potenza effettiva. Freni dinamometrici. Torsiometri.
2. Produzione del vapore. Fornelli. Griglie. Polverizzatori. Combustibili. Tiraggio naturale ed artificiale.
3. Caldaie tubolari. Caldaie a tubi d'acqua sia di tipo pesante che di tipo leggero. Pregi e difetti relativi. Accessori delle caldaie. Cenni sui surriscaldatori.
4. Tipi principali dei motori marini, cilindri, incastellature, fondazioni, cuscinetti. Organi di trasmissione del movimento, organi esterni ed interni della distribuzione del vapore. Accessori. Volani e regolatori delle macchine tipo terrestre.
5. Condensatori ad iniezione ed a superficie. Pompe d'aria di circolazione.
6. Tubolatura del vapore, valvole ed accessori.
7. Motori a combustione interna ed a scoppio. Descrizione. Nomenclatura. Funzionamento.
8. Propulsori. Alberi portaelica ed astucci. Cuscinetti reggispinta.
9. Macchine ausiliarie. Pompe. Eiettori. Servomotori del timone. Argani e vericelli. Complessi elettrogeneratori. Distillatori. Trasmettitori d'ordini.
10. Cenni sul proporzionamento dei principali organi degli apparati motori.
11. Nozioni sulla resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Trazione, compressione, taglio flessione, torsione ed azioni combinate. Applicazioni ed organi elementari di apparati motori.
12. Tipi di navi da guerra e mercantili. Nomenclatura generale delle navi.
13. Navi in legno ed in ferro. Nomenclatura delle varie parti delle strutture.
14. Cenni sommari sulla velatura e nomenclatura relativa.
15. Cenni sommari degli accessori di allestimento. Scopo e nomenclatura delle varie parti.

MATERIA N. 6. — *Disegno.*

Disegnatori navali:

a) Esecuzione di un disegno di nave o di parte di essa in base a rilevato dal tracciato alla sala o ad elementi dati.
b) Rilievo dal vero o da un modello di estesa parte di nave.

Disegnatori meccanici:

Esecuzione di un disegno di parti di macchine o caldaie, con speciale riguardo agli apparati marini rilevato dal vero, oppure da bozzetti quotati o da norme stabilite e date dalla Commissione.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(148)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per una borsa di studio di L. 7000 (divisibile in due di L. 3500) presso l'Istituto di statistica della Facoltà di scienze statistiche demografiche e attuariali (R. Università degli studi di Roma).

Tra gli studenti iscritti nell'Università di Roma (qualunque sia il loro anno d'iscrizione e non esclusi i laureati da non oltre un anno), che abbiano superato l'esame di statistica, è aperto l'annuale concorso per una borsa di studio di L. 7000 istituita dal R. decreto-legge 12 febbraio 1936, n. 466.

Il concorso è per titoli.

La Facoltà potrà richiedere un colloquio ove lo ritenga opportuno.

Detta borsa di studio è conferita dal Ministero dell'educazione nazionale su proposta del rettore, sentito il direttore dell'Istituto di statistica della Facoltà di scienze statistiche demografiche e attuariali.

La borsa può essere divisa in due di L. 3500, quando non venga assegnata per l'estero.

La borsa è pagabile in sei rate bimestrali, mediante la presentazione, da parte dell'interessato, d'un attestato di profitto rilasciato, alla fine di ogni bimestre, dal rettore sentito il direttore dell'Istituto di statistica.

Le borse conferite per l'estero vengono pagate in due rate semestrali anticipate, previa presentazione di un attestato d'iscrizione, per la prima rata, e di un attestato di profitto, per la seconda rata, rilasciato dall'Istituto superiore estero presso il quale l'interessato compie gli studi di perfezionamento richiesti.

Il termine utile per la presentazione della domanda di concorso, su carta bollata da L. 4, diretta al rettore, corredata dai documenti opportuni (certificati di studi, certificato d'iscrizione al P. N. F. o al G. U. F., lavori dattilografati, eventuali pubblicazioni, situazione di famiglia, ecc.) è di trenta giorni, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Alla domanda deve essere unito un elenco dattilografato dei titoli e dei documenti che si esibiscono.

Roma, addì 10 ottobre 1936 - Anno XIV

Il rettore: P. DE FRANCISCI.

Il direttore amministrativo: N. SPANO.

(144)

Concorso a quattro borse di studio di L. 7000 a favore degli studenti di scienze politiche dell'Università di Roma.

Tra gli studenti della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma (qualunque sia il loro anno d'iscrizione e non esclusi i laureati in scienze politiche nell'Università medesima, da non oltre un anno) è aperto l'annuale concorso a quattro borse di studio di L. 7000 ciascuna, istituite con l'art. 6 del R. decreto-legge 27 dicembre 1925, n. 2382, e regolate dalle successive modificazioni alla legge d'istruzione.

Il concorso è per titoli. La Facoltà potrà richiedere un colloquio ove lo ritenga opportuno. Dette borse di studio sono conferite dal Ministero dell'educazione nazionale su proposta:

due, del Consiglio della Facoltà;
una, del direttore dell'Istituto di diritto pubblico;
una, del direttore dell'Istituto di politica economica.

Ciascuna borsa può essere divisa in due di L. 3500, quando non venga assegnata per l'estero.

La borsa è pagabile in sei rate bimestrali, mediante la presentazione, da parte dell'interessato, d'un attestato di profitto rilasciato, alla fine di ogni bimestre, dal rettore udito il preside della Facoltà, se trattisi di borsa conferita su proposta della Facoltà, o il direttore dell'Istituto, se trattisi di borsa conferita su proposta del direttore di un Istituto.

Le borse conferite per l'estero vengono pagate in due rate semestrali anticipate, previa presentazione di un certificato d'iscrizione, per la prima rata, e d'un certificato di frequenza, per la seconda rata, rilasciato dall'Istituto superiore estero presso il quale l'interessato compie gli studi di perfezionamento richiesti.

Il termine utile per la presentazione della domanda di concorso, su carta bollata da L. 4, diretta al rettore, corredata dai documenti opportuni (certificati di studio, certificato d'iscrizione al P. N. F. o al G.U.F., lavori dattilografati, eventuali pubblicazioni, situazione di famiglia, ecc.) è di trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Il concorrente deve dichiarare, nella domanda, se preferisce una borsa

di studio degli Istituti (indicando di quale dei due), o della Facoltà, o per l'estero. Alla domanda deve essere unito un elenco dattilografato dei titoli e dei documenti che si esibiscono.

Roma, addì 10 ottobre 1936 - Anno XIV

Il rettore: P. DE FRANCISCI.

Il direttore amministrativo: N. SPANO.

(145)

REGIA PREFETTURA DI SONDRIO

Graduatoria generale al posto di veterinario consorziale per il Consorzio del comune di Ponte in Valtellina e consorziati.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

(Omissis).

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al posto di veterinario consorziale per il Consorzio costituito fra i comuni di Ponte in Valtellina, Chiuro, Castello dell'Acqua, Piateda, Tresivio, Poggiridenti:

1° Bruscaini dott. Arnaldo 16,11/50
2° Del Curto dott. Ettore 15,55/50
3° Belli dott. Manfredo 10,00/50
4° Dei Cas dott. Italo 8,47/50

Sondrio, addì 16 agosto 1936 - Anno XIV

Il prefetto: CANCELLIERE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

(Omissis).

Decreta:

Il candidato dichiarato vincitore al posto di veterinario consorziale per il Consorzio costituito fra i comuni di Ponte in Valtellina, Chiuro, Castello dell'Acqua, Piateda, Tresivio e Poggiridenti è il sig. Bruscaini dott. Arnaldo.

Sondrio, addì 16 agosto 1936 - Anno XIV

Il prefetto: CANCELLIERE.

(146)

REGIA PREFETTURA DI VENEZIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto n. 32559 del 17 giugno 1936, con il quale si approva la graduatoria dei concorrenti a sette posti di medico condotto vacanti nei Comuni di questa Provincia al 30 aprile 1935;

Visto il proprio decreto n. 32559 del 17 giugno 1936-XIV, con il quale si procedeva alla dichiarazione dei candidati, risultati vincitori per ciascuno dei posti messi a concorso, di cui sopra, secondo le norme di cui all'art. 35 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Considerato che il dott. Scrinzi Enrico fu Riccardo, dichiarato vincitore al posto di medico condotto del comune di Fossò non ha accettato il posto di cui sopra;

Considerato che il dott. Adilardi Washington di Raffaele, il dott. Mannuzzu Stefano fu Salvatore ed il dott. Buttino Donato Giuseppe fu Michelangelo, risultati vincitori degli altri posti di medico condotto messi a concorso, all'uopo interpellati, hanno dichiarato di voler restare nel posto occupato;

Considerato che il sig. dott. Vian Guido di Vincenzo, risultato nono nella graduatoria sopraindicata, ha dichiarato di accettare il posto di medico condotto del comune di Fossò, pel quale già aveva con la domanda di ammissione al concorso fatto richiesta;

Visti gli articoli 68 e 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 35 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Il sig. dott Vian Guido di Vincenzo è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Fossò.

Il presente decreto sarà, ai sensi di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nel Foglio annunzi legali della provincia di Venezia, e per otto giorni consecutivi nell'Albo pretorio di questa Prefettura e del Comune interessato.

Venezia, addì 29 dicembre 1936 - Anno XV

Il prefetto: CATALANO.

(143)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.